

Camera dei Deputati
VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge in
materia di accesso aperto all'informazione scientifica (C. 395 Gallo)**

26 settembre 2018

Memoria

Prof. Roberto Caso
Università di Trento
Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA)

Onorevoli Deputati,

La proposta di legge in discussione parte da premesse condivisibili.

«Al di là del problema sistemico dovuto alle resistenze di una parte dell'editoria e del mondo accademico più conservatore, una legislazione più efficace e precipua potrebbe dare una sterzata all'OA anche in Italia, così da uscire da una situazione pericolosamente stagnante».

Lo strumento normativo prescelto per raggiungere lo scopo, però, non sembra essere quello più promettente.

In particolare, desta perplessità l'idea di aggiungere un comma *2-ter* all'4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

«*2-ter*. È nullo il contratto di edizione se l'editore della pubblicazione realizzata secondo le modalità di cui al comma 2, lettera *a*), ha ceduto il diritto di sfruttamento a terzi. Il contratto di edizione è altresì nullo se uno o più autori della pubblicazione realizzata secondo le modalità di cui al comma 2, lettera *b*), hanno ceduto il diritto di sfruttamento esclusivo».

Al di là della scarsa chiarezza della norma, se l'obiettivo è quello di conferire all'autore scientifico il diritto di ripubblicare in archivi ad accesso aperto istituzionali o disciplinari, occorre modificare la legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). In altri termini, occorre seguire il modello tedesco pur citato nella relazione di accompagnamento della proposta Gallo. Per inciso, va detto che il modello tedesco si sta diffondendo in altri importanti Paesi membri dell'Unione Europea come i Paesi Bassi e la Francia.

Si consiglia perciò di inserire nella proposta C. 395 la modifica della legge sul diritto d'autore. Più specificamente, si consiglia di inserire una nuova norma: l'art. 42-*bis* sul diritto di ripubblicazione.

L'Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta ha pubblicato (<http://aisa.sp.unipi.it/attivita/diritto-di-ripubblicazione-in-ambito-scientifico/novella/>) una propria "proposta" di modifica che potrebbe rappresentare il modello di riferimento.

Di seguito si riporta il testo proposto:

«Art. 42-bis (L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. L'autore di un'opera scientifica che sia il risultato di una ricerca interamente o parzialmente finanziata con fondi pubblici, come un articolo, una monografia o un capitolo di un libro, ha il diritto di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria opera nel momento in cui l'editore l'abbia messa a disposizione gratuita del pubblico o dopo un ragionevole periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, dalla prima pubblicazione. L'autore rimane titolare di tale diritto anche qualora abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica sulla propria opera all'editore o al curatore. L'autore nell'esercizio del diritto indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.

2. Le disposizioni del primo comma sono di ordine pubblico e ogni clausola contrattuale che limiti il diritto dell'autore è nulla».

Ovviamente, dotare l'autore scientifico di un diritto inalienabile di ripubblicazione è solo una delle premesse per garantire la praticabilità del *self-archiving* (c.d. via verde all'Open Access) e il riempimento degli archivi istituzionali e disciplinari.

Un'altra azione necessaria è quella di dotare università ed enti di ricerca delle risorse necessarie ad attuare l'accesso aperto.

Anche sotto questo profilo, la relazione di accompagnamento della proposta Gallo prende le mosse da corrette premesse quando, a proposito dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 l. 2013, rileva che:

«[...] non vi è una pianificazione finanziaria atta a incentivare l'adesione all'OA (ad esempio iniziative sul finanziamento di archivi istituzionali conformi idonei a perseguire la cosiddetta "via verde", ovvero quella perseguita dalla comunità accademica internazionale dato che, "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", risulta comunque impraticabile la "via aurea")».

Tuttavia, nell'articolato normativo mancano del tutto le tracce di un intervento sul piano finanziario.

Si consiglia perciò di prevedere investimenti finanziari per università ed enti di ricerca necessari ad attuare una strategia di ampio respiro sull'accesso aperto.

A questo proposito, la relazione di accompagnamento della proposta C. 395 sottolinea giustamente le criticità legate alla praticabilità della c.d. via aurea gestita da editori commerciali che richiedono il pagamento di somme esorbitanti per la pubblicazione nativa in Open Access (c.d. modello *author-pay*). Ad esempio, sono un autore scientifico e per pubblicare in accesso aperto il mio articolo sulla rivista di Elsevier o di Springer devo pagare 3.000 Euro.

Esiste però un'alternativa: la pubblicazione di riviste e collane di libri in Open Access da parte di università ed enti di ricerca. In questo modello, già affermatosi all'estero in molti campi (si pensi alle numerose autorevoli riviste giuridiche statunitensi già da tempo in Open Access) è l'istituzione no profit (università, ente di ricerca) a farsi carico del controllo di qualità della pubblicazione scientifica attraverso un sistema di revisione dei pari. L'autore in questo sistema non paga alcunché, ma l'istituzione fa da editore e sostiene i costi di gestione dell'attività.

In Italia, il sistema si sta diffondendo gradualmente (si pensi all'Università di Milano che vanta la pubblicazione di molte riviste ad accesso aperto, o all'Università di Trento e all'Università di Roma Tre che pubblicano collane di libri accademici in Open Access con licenze permissive come le Creative Commons).

D'altra parte, la sostenibilità di questi sistemi di pubblicazione diretta in Open Access richiede investimenti in termini di infrastrutture, organizzazione e formazione di tutti gli attori coinvolti: personale tecnico-amministrativo, ricercatori e studenti.

Dunque, se si vuole davvero che si sviluppi in Italia un Open Access che non sia solo commerciale e nelle mani dei grandi editori o dei nuovi intermediari di Internet, occorre investire risorse, a ciò espressamente vincolate, nelle università e negli enti di ricerca.

L'ultimo e non meno importante aspetto delle politiche di sviluppo dell'Open Access attiene ai sistemi di valutazione delle pubblicazioni scientifiche.

La relazione di accompagnamento della proposta Gallo cita a questo proposito un importante passaggio della Raccomandazione della Commissione Europea del luglio 2012 «Commission recommendation on access to and preservation of scientific information»:

«[...] il sistema delle carriere universitarie sostenga e premi i ricercatori che aderiscono a una cultura di condivisione dei risultati delle proprie attività di ricerca, in particolare assicurando l'accesso aperto alle loro pubblicazioni nonché sviluppando, incoraggiando e utilizzando nuovi modelli alternativi di valutazione delle carriere, nuovi criteri di misurazione e nuovi indicatori».

Niente di ciò che è stato raccomandato dalla Commissione è stato attuato (o anche solo immaginato) in Italia. All'opposto il sistema di valutazione messo in opera dal MIUR e dall'ANVUR sta distorcendo le buone pratiche di ricerca e di pubblicazione degli autori scientifici. Ormai l'obiettivo dei ricercatori non è fare buona ricerca ma scalare i *ranking* (classifiche) basati sugli indicatori bibliometrici concepiti dall'agenzia nazionale di valutazione. In altre parole, perché dovrei pubblicare in Open Access sulla rivista della mia università, se per la carriera accademica e per la valutazione della ricerca accademica devo pubblicare sulla rivista di fascia A dell'editore commerciale? Perché dovrei pubblicare i dati di supporto alla mia ricerca, se questa pratica non riceve alcun incentivo valutativo?

L'4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 fu un intervento affrettato, confuso e privo dei meccanismi per la sua concreta attuazione (privo cioè sia dell'apparato sanzionatorio da porre a presidio del rispetto degli obblighi di legge, sia delle risorse finanziarie necessarie a dare attuazione alle norme programmatiche). Fu un intervento sul piano della tutela dei beni culturali, che sembrava avere soprattutto come obiettivo la conservazione nel tempo delle pubblicazioni scientifiche. Mentre occorre intervenire innanzitutto sul diritto d'autore e sui sistemi di valutazione dell'università e della ricerca.

Riassumendo:

- a) Occorre modificare la legge sul diritto d'autore conferendo all'autore scientifico un diritto inalienabile di ripubblicazione;
- b) Occorre investire risorse finanziarie sia nel sistema di pubblicazione nativa in accesso aperto di riviste, libri, dati e sia in quello di ripubblicazione (archivi) delle università e degli enti di ricerca;
- c) Occorre ripensare dalle fondamenta il sistema di valutazione della scienza collegato al finanziamento pubblico.